

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che ex art. 98 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 con deliberazione dei Consigli Comunali n° 57 del 03/11/2014 per il Comune di Bentivoglio e n° 68 del 13/11/2015 per il Comune di Castello d'Argile si è condivisa una convenzione per l'esercizio congiunto delle funzioni di segreteria in forma associata e che dette convenzioni sono in scadenza al 31/12/2016;

Richiamate altresì le deliberazioni di CC n°23 del 29/04/2015 per il Comune di Bentivoglio e n°25 in pari data per il Comune di Castello d'Argile con le quali è stata approvata in identico testo una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Vicesegreteria e che detta Convenzione è stata sottoscritta in data 29/05/2015 con Protocollo n. 7496/2015 1-6-1 e risulta in scadenza al 31/12/2016;

Considerato che tra i due Sindaci dei Comuni interessati sono state raggiunte intese per il rinnovo della convenzione per il servizio congiunto di segreteria sopra menzionato e che con deliberazione CC n° del 24/10/2016 il Comune di Bentivoglio ha approvato il rinnovo della convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria fissandone la scadenza naturale alla cessazione del mandato dei Sindaci medesimi, ritenendo che la scelta di un Segretario comunale in forma associata fra due Comuni sia più funzionale alla gestione del Servizio nell'attuale situazione in cui versano gli enti locali e contemperino le esigenze di efficacia, funzionalità e convenienza economica, rispetto ad una gestione non associata, oltre ad essere in linea con un processo di aggregazione tra enti avviato con la Legge 57 del 1997 e promosso dallo Stato e dalla Regione Emilia - Romagna, al fine di incentivare la gestione associata delle funzioni e servizi

Dato atto che analogo atto sarà assunto dal Comune di Castello d'Argile;

Richiamato altresì l'art. 5 del testo di convenzione per il rinnovo del servizio congiunto di segreteria, approvato in data 24/10 che recita: "In caso di vacanza della sede, oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un solo Segretario comunale per entrambi gli Enti convenzionati. I Sindaci potranno concordemente avvalersi, in alternativa, del Servizio unico del Vicesegretario entro i limiti temporali stabiliti per legge

Considerato ora inoltre

- che, analogamente alla unicità della sede di Segreteria si conferma condivisa anche l'opportunità, tra i due enti in oggetto, di avvalersi di un unico soggetto giuridico per lo svolgimento delle funzioni tutte di Vicesegreteria come delineate all'art. 97 comma 5 del Dlgs.vo 267/2000 e ss.mm.ed ii;
- che lo stesso art. 30 del Dlgs.vo 267/2000 prevede l'utilizzo di convenzioni per lo svolgimento di funzioni e servizi
- che a termini dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 e successive modificazioni ed integrazioni risulta ancora attuale il fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi e di conseguire una economica gestione delle risorse, utilizzando, con il consenso dei lavoratori interessati, il proprio personale assegnandolo ad altri Enti per una parte del lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo consenso dell'Ente di appartenenza

Considerato che la conduzione del servizio di vicesegreteria in forma associata ha avuto ed ha tutt'ora un andamento soddisfacente e positivo per le parti;

Visti:

- gli artt. 97 comma 5 -98 comma 3 107 - 109 - 110 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;
- il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie locali art. 14 ;
- l'art. 49 dello Statuto Comunale;

l'art. 80 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Capo II del Titolo IV del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, il D.P.R. 465/97;

Atteso che nel Comune di Bentivoglio esiste la figura del Vicesegretario, nella persona della Dott.ssa Manuela Giovagnoni, già nominata nelle funzioni di supplenza e surroga del Segretario generale nei Comuni di Bentivoglio e Castello d'Argile sino al 31/12/2016, e che la dipendente ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire il servizio in forma associata;

Vista pertanto la proposta di convenzione per l'esercizio congiunto delle funzioni di Vicesegreteria, allegata sub "A" composta da 8 articoli, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del I° Settore in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, ed inserito all'originale del presente provvedimento;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

Uditi:

- la relazione del Sindaco;
- gli interventi dei Consiglieri

Con voti favorevoli -----espressi in forma palese;

DELIBERA

1. per le considerazioni in premessa esposte, qui integralmente richiamate, di rinnovare la convenzione fra i Comuni di Bentivoglio e Castello d'Argile per l'esercizio congiunto delle funzioni di Vicesegreteria, nel testo, allegato al presente atto, di cui costituisce parte sostanziale e integrante;

2. di individuare quale Comune Capofila il Comune di Bentivoglio per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti la costituzione del servizio congiunto;

3. di dare atto che la spesa per la gestione del servizio, è stata prevista nell'apposita dotazione del bilancio 2017 e nelle successive annualità e che il Comune capofila si farà carico di corrispondere gli emolumenti afferenti la convenzione al Vicesegretario, individuati nel provvedimento sindacale di attribuzione della retribuzione di posizione, che fanno carico pro quota di ½ ai comuni aderenti;

4. che gli effetti giuridici della convenzione fanno data dalla sua sottoscrizione ed il termine di scadenza viene fissato alla cessazione del mandato del Sindaco pro tempore del Comune di Bentivoglio, in quanto Ente capo convenzione, e dunque non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione del medesimo

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Castello d'Argile, ente convenzionato con il Comune di Bentivoglio;

5. di trasmettere altresì la presente deliberazione al Servizio Unico del Personale dell'Unione Reno Galliera , al III Settore "Servizio Patrimonio" ed al Settore IV " Ragioneria e Tributi" per gli adempimenti di conseguenza;

Con successiva separata votazione , resa per alzata di mano dai n.....Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma IV° del D. L g s n. 267/2000, al fine di consentire , con la dovuta urgenza, l'adozione degli atti di competenza.

MG/lm